

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2007 la gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimi di retribuzione imponibile, nonché da alcune disposizioni della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

L'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, stabilisce che "la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La disposizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimi di retribuzione giornaliera e pertanto, a partire dal periodo di paga in corso all'1.1.2007, in esecuzione dell'art. 1 della legge 26.6.1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione alla variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, pari per il 2007 al 2 per cento.

I minimi predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dall'1.1.2007 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 11.11.1983, n. 638, modificato dal D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389) fissato in € 41,43 (9,50 per cento di € 436,14).

Anche il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo, del citato D.L. 12.9.1983, n. 463 modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. 9.10.1989, n. 338 (limite di retribuzione settimanale per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi) ha subito un aumento, dovendo essere rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno (40% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD). Tale parametro nell'anno 2007 è stato pari a € 174,46 settimanali.

Si è verificato, inoltre, l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo del 1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438, fissato per l'anno 2007 in € 40.083,00 annui;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, fissato per l'anno 2007 in € 87.187,00;
- delle retribuzioni convenzionali in genere.

In materia di aliquote contributive si ricorda l'articolo 1, comma 769, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha previsto, a decorrere dall' 1.01.2007, l'aumento di 0,30 punti percentuali dell'aliquota contributiva dovuta dal lavoratore per il finanziamento dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima.

In conseguenza di detto aumento, la misura massima della contribuzione pensionistica complessivamente dovuta (datore di lavoro e lavoratore) non può superare il 33 per cento.

La previsione ha carattere generale e, conseguentemente, riguarda tutte le tipologie di lavoratori e tutti i fondi pensionistici gestiti dall'Istituto.

Fa eccezione il solo Fondo volo, per il quale l'aliquota contributiva di finanziamento pensionistico si attesta già su valori superiori al 33% per tutte le categorie di iscritti.

Dal periodo contributivo "GENNAIO 2007", quindi, per la generalità delle aziende, la contribuzione pensionistica si è attestata nella misura del 33%, di cui 9,19% a carico del lavoratore.

La Gestione è stata altresì influenzata, in materia pensionistica, dai provvedimenti che si riepilogano.

La legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'articolo 1, comma 1270, ha aggiunto il comma 1-bis al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, recante nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice compiute sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti.

Il comma 1-bis in parola stabilisce che le disposizioni di cui alla legge n. 206 si applicano anche ai familiari delle vittime del disastro di Ustica del 1980 nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite.

Sempre in materia di benefici previdenziali per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice di cui alla richiamata legge 3 agosto 2004, n. 206, l'articolo 1, ai commi 792, 794 e 795, reca disposizioni che di seguito si riportano.

Il comma 792 del citato articolo modifica l'articolo 4 della legge 3

agosto 2004, n. 206.

Si ricorda che l'articolo 4 della citata legge prevede, al comma 1, l'equiparazione ai grandi invalidi di guerra – di cui all'articolo 14 del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 – per le vittime del terrorismo con invalidità permanente pari o superiore all'80%.

Inoltre, al comma 2, per coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80% della capacità lavorativa viene riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, calcolata in base all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto.

Nella modifica operata dal comma 792, della legge finanziaria 2007, si stabilisce che per i soggetti che abbiano proseguito l'attività lavorativa, anche se l'evento dannoso si è verificato prima dell'entrata in vigore della legge n. 206 del 2004, purché l'invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità tenendo conto dell'eventuale rivalutazione, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile il trattamento di quiescenza spetta nella misura pari all'ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata. Ai fini del raggiungimento del periodo massimo pensionabile si considerano anche gli anni di contribuzione figurativa di cui all'articolo 3 della medesima legge, che appunto attribuisce un aumento figurativo dell'anzianità contributiva pari a dieci anni.

I commi 794 e 795 intervengono sull'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 che prevede per coloro che hanno subito, in seguito ad atti terroristici, una invalidità permanente inferiore all'80% della capacità lavorativa, un accredito figurativo di dieci anni di contribuzione utili per aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento di fine servizio.

Il comma 794 stabilisce che l'accredito contributivo figurativo spetta a tutti coloro che, a seguito di atti terroristici, abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità e grado (quindi non più solamente a coloro che abbiano subito una invalidità permanente inferiore all'80% della capacità lavorativa).

Il comma 795 estende il beneficio ai familiari delle vittime degli atti di terrorismo, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori. Il beneficio spetta anche sulla pensione diretta percepita da tali soggetti.

In materia di interessi legali sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali, l'articolo 1, comma 783, della citata legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che la decorrenza, già prevista a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per l'adozione del provvedimento sulla domanda, cominci ad operare solo laddove la domanda stessa risulti completa di tutti gli atti, documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento, salvi i documenti

attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 241 del 1990.

Di conseguenza, nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento.

Si illustra brevemente la legge 3 agosto 2007, n. 127, recante: "Disposizioni urgenti in materia finanziaria" di conversione del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81.

L'articolo 5, comma 1, della citata legge 3 agosto 2007, n. 127, dispone che: "A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con età pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, è corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale. Se il soggetto è titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianità contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto è titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianità contributiva complessiva è computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva è corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilità di novembre ovvero della tredicesima mensilità e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilità di luglio ovvero dell'ultima mensilità corrisposta nell'anno e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennità di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata".

La richiamata Tabella A indica le somme aggiuntive stabilite dall'articolo 4, comma 1, di seguito riportate con riferimento all'anno 2007, da corrispondere ai pensionati, in presenza delle condizioni di legge. Ai lavoratori dipendenti in possesso di una anzianità

contributiva fino a 15 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 262. Per anzianità contributiva da 15 a 25 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 327. Per anzianità contributiva oltre 25 anni, per l'anno 2007, spetta la somma di euro 392.

Lo stesso articolo 5, al comma 2, dispone che: "Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo annuo dei trattamenti pensionistici, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore al limite reddituale di cui allo stesso comma 1 e inferiore al limite costituito dal predetto limite reddituale incrementato della somma aggiuntiva di cui al comma 1, la somma aggiuntiva è corrisposta fino a concorrenza del predetto limite".

La legge 29 novembre 2007, n. 222, "Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale" all'articolo 34 reca disposizioni in favore delle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari supersiti e reca altresì ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo.

Il citato articolo 34 estende i benefici già previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ed ai loro familiari superstiti. In particolare si tratta delle elargizioni previste dall'art. 5, commi 1 e 5, della legge n. 206/2004: dell'elargizione a favore di chi abbia subito un'invalidità permanente a causa di un atto di terrorismo, prevista dall'art. 1, comma 1, della legge n. 302/1990, e incrementata dall'art. 5, comma 1, della legge n. 206/2004 (pari nella misura massima a 200.000 euro e proporzionata alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale); dell'elargizione a favore dei componenti della famiglia di colui che, in conseguenza dell'atto di terrorismo, abbia perso la vita, prevista dall'art. 4, comma 1, della legge n. 302/1990 (e la riliquidazione in tal senso, disposta dall'art. 12, comma 3, della stessa legge, degli importi già corrisposti a titolo di speciale elargizione dalla legge n. 466/1980), incrementata ad euro 200.000 dall'art. 5, comma 5, della legge n. 206/2004.

Gli enti previdenziali provvedono al pagamento dei benefici economici in favore dei propri iscritti e sono tenuti a rendicontare al Ministero dell'Interno tali pagamenti, ai fini del rimborso da parte del medesimo Ministero.

Il comma 3 apporta modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, nel senso che sono ricomprese fra gli atti di terrorismo le azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva, rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

La retribuzione pensionabile viene rideterminata incrementando la medesima di una quota pari al 7,5 per cento.

I benefici di cui al comma 3 hanno la medesima decorrenza prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206.

In materia di perequazione automatica delle pensioni il decreto del 19 novembre 2007, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce nella misura del 2,0 per cento l'aumento di perequazione automatica per l'anno 2007, già fissato nella stessa misura in via previsionale.

**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
SEDE CENTRALE ROMA**

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI
DEI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI**

RENDICONTO DELL'ANNO 2007

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Il bilancio consuntivo per l'anno 2007 della Gestione dei contributi e delle prestazioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri è stato redatto secondo gli schemi allegati al D.P.R. n.97 del 27 febbraio 2003 – Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge n°70 del 20 marzo 1975 – adeguando il sistema contabile ed amministrativo dell'Istituto ai principi introdotti dalla legge n°94 del 3 aprile 1997, recepiti nel "Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n.172 del 18 maggio 2005.

L'elaborazione del nuovo modello, già applicato al bilancio generale, ha comportato la rielaborazione del piano dei conti e dei capitoli secondi i principi contabili contenuti nel citato D.P.R. 97/2003.

Il bilancio della Gestione è composto dallo Stato Patrimoniale e dal Conto Economico; quest'ultimo è redatto in forma "scalare" e non più a sezioni contrapposte, in conformità agli schemi dei bilanci delle aziende che seguono la normativa civilistica, per evidenziare i risultati intermedi della gestione.

Le risultanze della gestione per l'anno 2007 si riassumono in:

- ◆ 4.907 mln di DISAVANZO ECONOMICO;
- ◆ 48.558 mln di DISAVANZO PATRIMONIALE.

Nella tabella che segue si riportano, in forma aggregata, i dati riassuntivi della gestione per l'esercizio 2007, posti a confronto con i corrispondenti valori rilevati in occasione del consuntivo 2006.

**GESTIONE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI COLTIVATORI DIRETTI COLONI E MEZZADRI
SINTESI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE (in migliaia)**

Codice Conto	Denominazione Conto	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2006	VARIAZIONI
	DISAVANZO PATRIMONIALE ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	-43.650.712	-39.147.077	-4.503.635
CEA	VALORE DELLA PRODUZIONE			
CEA.01	PROVENTI E CORRISPETTIVI PER LA PRODUZIONE DELLE PRESTAZIONI E/O SERVIZI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti (all.4)	898.365	903.505	-5.140
	Quote di partecipazione degli iscritti all'onere di specifiche gestioni (all.5)	19.934	20.880	-946
	Poste correttive e compensative di entrate correnti	-10.829	-9.812	-1.017
	Totale proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	907.470	914.573	-7.103
CEA.05	ALTRI RICAVI E PROVENTI			
	ENTRATE ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Entrate non classificabili in altre voci (all.6)	8.088	26.676	-18.588
	Valore di copertura di periodi assicurativi	332	13	319
	Trasferimenti da parte dello Stato	93.956	121.632	-27.676
	Totale altri ricavi proventi	102.376	148.321	-45.945
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	1.009.846	1.062.894	-53.048
CEB	COSTO DELLA PRODUZIONE			
CEB.06	COSTI PER ACQUISTO MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, CONSUMO E MERCI			
CEB.06.a	PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			
	SPESE IMPEGNATE DELL'ESERCIZIO			
	Spese per prestazioni	-3.662.211	-3.557.165	-105.046
	Poste correttive e compensative di spese correnti	116.706	140.375	-23.669
	Totale delle prestazioni istituzionali	-3.545.505	-3.416.790	-128.715
CEB.10	AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
CEB.10.d	SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE			
	Assegnazione ai fondi svalutazione crediti	-192.871	-378.700	185.829
CEB.14	ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
	SPESE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO			
	Trasferimenti passivi	-7.296	-7.806	510
	Spese non classificabili in altre voci	-476	-503	27
	Spese di amministrazione (col trasf. Stato)	-174.377	-178.612	4.235
	Valori di copertura periodi assicurativi	-395	-2.713	2.318
	Totale oneri diversi di gestione	-182.544	-189.634	7.090
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	-3.920.920	-3.985.124,00	64.204
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A) + (-B)	-2.911.074	-2.922.230	11.156
CEC	PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
CEC.16	ALTRI PROVENTI FINANZIARI			
	ENTRATE DI PERTINENZA DELL'ESERCIZIO ACCERTATE NELL'ESERCIZIO			
	Redditi e proventi patrimoniali	25	37	-12
	Canone d'uso netto degli immobili strumentali adibiti ad ufficio	203	233	-30
	Totale altri proventi finanziari	228	270	-42
CEC.17	INTERESSI PASSIVI ED ALTRI ONERI FINANZIARI			
	Oneri finanziari	-1.235	-1.941	706
	Interessi passivi sul conto corrente con l'INPS	-1.989.131	-1.575.784	-413.347
	Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari	-1.990.366	-1.577.725	-412.641
	TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C)	-1.990.138	-1.577.455	-412.683
CE.D	RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-329	-1.872	1.543
CEE	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
	Riciclaggio residui attivi, eliminazione residui passivi e plusvalore immobili	603	4.337	-3.734
	Prelievo dal fondo svalutazione crediti	30.379	20.656	9.723
	Eliminazione residui attivi	-31.350	-21.357	-9.993
	Totale proventi ed oneri straordinari	-368	3.636	-4.004
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A) + (-B) + (-C) + (-D) + (E)	-4.901.909	-4.497.921	-403.988
CE.F	IMPOSTE DELL'ESERCIZIO			
	Oneri tributari	-5.576	-5.714	138
	Totale imposte dell'esercizio	-5.576	-5.714	138
	RISULTATO D'ESERCIZIO	-4.907.485	-4.503.635	-403.850
CE.G	DISAVANZO ECONOMICO	-4.907.485	-4.503.635	-403.850
	DISAVANZO PATRIMONIALE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO	-48.558.197	-43.650.712	-4.907.485

VALORE DELLA PRODUZIONE – 1.010 mln

Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi – Le Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e degli iscritti sono state accertate in 898 mln a fronte dei 904 mln dell'anno precedente.

Il numero degli iscritti passa dalle 519.094 unità del 2006 alle 500.263 del corrente esercizio.

Le aliquote applicabili al reddito convenzionale individuale da attribuire in corrispondenza della specifica fascia in cui è inquadrata l'azienda, sono le seguenti:

- 20,30% per la generalità delle imprese (ridotta al 17,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni);
- 17,30% per le imprese ubicate nei territori montani o in zone svantaggiate (ridotta a 12,80% per i soggetti di età inferiore ai 21 anni).

L'analisi dei predetti contributi viene fornita nell'allegato n. 4 e riguarda per:

- 761 mln i contributi derivanti dall'applicazione dell'aliquota prevista dall'art. 7 della legge n.233/1990;
- 91 mln il contributo addizionale del 2 per cento dovuto ai sensi dell'art.12 della legge n.233/1990, per far fronte agli oneri derivanti dall'erogazione delle pensioni ai superstiti della categoria, deceduti anteriormente al 2 maggio 1969;
- 42 mln, il contributo dovuto ai sensi dell'art.17 della legge n.160/1975 per il risanamento della Gestione, ripristinato dall'art.13, comma 2, della legge n.405/1990;
- 4 mln, i contributi per l'indennità di maternità.

Le quote di partecipazione degli iscritti risultano pari a 20 mln e attengono ai contributi volontari per 5 mln, ai proventi per divieto di cumulo tra pensioni e redditi da lavoro per 2 mln e a valori di riscatto per periodi scoperti di assicurazione e per il periodo del corso legale di laurea per 13 mln.

A rettifica delle suindicate voci sono state iscritte in 11 mln *le poste correttive e compensative di entrate* che si riferiscono essenzialmente ai rimborsi di contributi concessi nel corso dell'anno.

Altri ricavi e proventi

Le *entrate non classificabili in altre voci* sono state accertate complessivamente in 8 mln, riguardano prevalentemente le sanzioni civili, amministrative, multe e ammende, nonché altre entrate di natura diversa.

I *trasferimenti da parte dello Stato* comprendono prevalentemente i trasferimenti dalla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ovvero le somme che lo Stato trasferisce alla Gestione ad integrazione di minori entrate previste dalle varie norme che nel tempo si sono susseguite. Iscritti per 94 mln, riguardano, come riportato nell'allegato n. 7:

- per 55 mln, la copertura del minor gettito contributivo derivante da agevolazioni concesse per legge agli iscritti delle aziende agricole situate in comuni montani o nelle zone svantaggiate e dalla riduzione dell'aliquota per gli iscritti di età inferiore ai 21 anni;
- per 36 mln, l'eccedenza del contributo dello Stato per assegni familiari, che viene trasferito alla Gestione ai sensi dell'art.28, comma 2, della legge n.88/1989;
- per 1 mln, la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione alle pensioni con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, delle disposizioni in materia di cumulo con redditi da lavoro, previste per le pensioni di vecchiaia, di cui all'art. 77 della legge n.488/1998;
- per 2 mln, la copertura delle minori entrate derivanti dalle modifiche introdotte dall'art. 72 della legge n.388/2000, alla disciplina sul cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

COSTO DELLA PRODUZIONE – 3.921 mln**Prestazioni istituzionali**

- Le *spese per prestazioni* sono state complessivamente impegnate in 3.662 mln e sono costituite, prevalentemente, da rate di pensione. L'aumento di 105 mln rispetto all'esercizio precedente è da imputare ad un aumento del numero di pensioni in essere (+ 43.955 unità) ed un aumento del valore medio delle stesse, sul quale incide l'adeguamento della perequazione automatica nella misura del 2 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007

L'importo di natura non previdenziale risulta, per l'anno 2007, pari a 2.164 mln, a fronte dei 1.853 mln dell'esercizio precedente. L'apporto

complessivo dello Stato, analizzato nell'allegato n. 8, riguarda, prevalentemente, la copertura dell'onere relativo:

- all'integrazione al trattamento minimo dell'assegno ordinario di invalidità, concesso ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 222/1984 (41 mln);
- alla maggiorazione di cui all' art. 1, legge n. 140/1985 e successive modificazioni e integrazioni (47 mln);
- all'incremento a 516,46 euro di cui all'art. 38, lett. a), legge n. 448/2001 (33 mln);
- alla quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata con decorrenza dall'1/1/1989 (1.467 mln), importo aggiornato sulla base del contributo fissato per il 2007 dall'art. 1, comma 743 della legge n.296/2006, con le percentuali di riparto fissate dalla Conferenza dei Servizi del 27 novembre 2007, con la quale è stata determinata per il corrente anno la quota per la Gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
- alla quota parte di pensione liquidata ai sensi dell'art. 11 della legge n. 54/1982 (300 mln);
- all'importo aggiuntivo, pari a € 154,94 annue, erogate in occasione della corresponsione della 13° mensilità in favore dei pensionati che si trovano in particolari condizioni, di cui all'art. 70, comma 7, della legge 388/2000 (40 mln);
- all'incremento per maggiore perequazione delle rate di pensione fino ad un milione, di cui all'articolo 11, comma 5, legge n. 537/1993 (19 mln).
- alla somma aggiuntiva prevista dall'art. 5 commi da da 1 a 4 della legge 127/2007 (188 mln).

Figurano, inoltre, nel predetto allegato l'onere per l'indennità di maternità alle lavoratrici della categoria prevista dalla legge n.546/1987 (4 mln), gli assegni per l'assistenza personale ai pensionati inabili (288 mgl) previsti dall'art. 5 della legge n.222/1984, nonché l'onere per la prevenzione e cura dell'invalidità per la quota concernente le prestazioni economiche ed accessorie, a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 8 ter della legge n. 331/1981 e successive modificazioni (494 mgl).

Per una valutazione sul grado di copertura del gettito contributivo rispetto all'onere per prestazioni, nella tabella che segue si riportano, con riferimento agli ultimi cinque anni, i dati concernenti il numero degli iscritti, il numero delle pensioni in pagamento, il gettito contributivo e l'onere delle prestazioni, con i relativi rapporti.

NUMERO DEGLI ISCRITTI E DELLE PENSIONI IN ESSERE ALLA FINE DELL'ANNO E AMMONTARE DEI CONTRIBUTI E DELLE PRESTAZIONI

Anno	Iscritti	Pensioni	Contributi (*)	Prestazioni (**)	Rapporto	
			(in mln)		Iscritti Pensioni	Contributi Prestazioni
2003	576.006	961.189	940	2.739	0,60	0,34
2004	553.259	1.008.673	939	2.999	0,55	0,31
2005	535.574	1.047.969	934	2.996	0,51	0,31
2006	519.094	1.089.406	924	3.557	0,48	0,26
2007	500.263	1.133.361	918	3.662	0,44	0,25

(*) I contributi comprendono le quote di partecipazione degli iscritti.

(**) Gli importi indicati sono al netto degli oneri pensionistici ritenuti di natura non previdenziale, posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali ai sensi dell'art. 37 della legge n. 88/1989.

Nella tabella che segue si espone l'importo annuo e l'importo medio delle pensioni vigenti alla fine dell'anno 2007.

**PENSIONI VIGENTI ALLA FINE DEL 2007
AVENTI DECORRENZA POST 1988**

Categoria	Numero	Importo annuo (1)	Importo medio
Vecchiaia	493.396	2.848.695.888	5.774
Anzianità	499.855	4.838.052.125	9.679
Invaliderà	31.501	188.413.867	5.981
Superstiti	108.609	490.520.074	4.516
Totale	1.133.361	8.365.681.954	7.381

(1) Comprende quote di pensione poste a carico di altre gestioni.

Le poste correttive e compensative di spese correnti pari a 117 mln, riguardano principalmente i recuperi di prestazioni pensionistiche, a rettifica delle prestazioni poste a carico della Gestione in anni precedenti.

Ammortamenti e svalutazioni

L'assegnazione al fondo svalutazione crediti contributivi è stata effettuata per 193 mln, al fine di adeguare la consistenza del fondo svalutazione crediti contributivi, applicando le percentuali stabilite con la determinazione del Direttore Generale n.5 del 5 giugno 2008:

- 97,00% per i crediti fino al 31 dicembre 1980;
- 95,00% per i crediti relativi agli anni 1981 – 1990;
- 88,00% per i crediti relativi agli anni 1991 – 1995;
- 79,00% per i crediti relativi agli anni 1996 – 1999;
- 71,00% per i crediti relativi agli anni 2000 – 2002;
- 58,00% per i crediti relativi agli anni 2003 – 2005;
- 15,00% per i crediti relativi agli anni 2006 – 2007.

Oneri diversi di gestione

I trasferimenti passivi sono stati impegnati in 7 mln e risultano composti per 4 mln dalle contribuzioni da trasferire allo Stato e ad altri Enti (così come dettagliato nell'allegato 9) e per 3 mln dal valore di copertura dei periodi assicurativi.

Le spese di amministrazione ammontano a 174 mln, con un incremento di 2 mln rispetto al dato del consuntivo 2007. Nello schema seguente si riportano, per grandi aggregati, i dati delle suddette spese a carico della gestione rispettivamente per gli anni 2007 e 2006.

SPESE DI AMMINISTRAZIONE

(in migliaia)

AGGREGATI	ANNO 2007	ANNO 2006
SPESE PER IL PERSONALE	112.205	113.442
SPESE PER SERVIZI SVOLTI DA ALTRI ENTI	27.425	20.829
SPESE POSTALI, TELEGRAF. E TELEFONICHE	3.177	3.159
ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, RISCALD., CONDIZIONAMENTO, CONDUZIONE, PULIZIA, VIGILANZA, FITTO LOCALI, MANUTENZIONE E ADATTAMENTO STABILI STRUMENTALI	9.407	9.648
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	54	73
SPESE LEGALI	6.060	6.814
SPESE PER I SERVIZI INFORMATICI E AMM.TO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.739	8.531
ALTRE SPESE	17.994	20.106
TOTALE	187.061	182.602
Meno RECUPERI	8.884	9.419
Meno RESIDUI INSUSS. PASSIVI	3.826	805
TOTALE NETTO	174.351	172.378

ONERI E PROVENTI FINANZIARI 1.990 mln

Sono costituiti quasi esclusivamente *dagli interessi passivi* maturati sul conto corrente che la Gestione intrattiene con l'Inps per le anticipazioni ricevute dalle gestioni attive. La misura del saggio di interesse è stata fissata nella misura del 4,405% (3,858% nel 2006) dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 59 del 14 maggio 2008.